

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2116</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PANDOLFO, CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, LIGORI,  
RUSSO QUIRINO, RIZZI, CETRULLO, POLI**

*Presentata il 10 maggio 1973*

### Provvedimenti urgenti per il personale della scuola

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale della scuola, approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 26 ottobre 1972, è stato profondamente modificato e smembrato nella sua ultima lettura al Senato. Per tale motivo, esso è tornato all'esame della Camera e dovrà ripercorrere l'*iter* parlamentare in Commissione e in aula nei due rami del Parlamento.

La complessità dei problemi posti dalle modifiche e dallo smembramento subiti dal disegno di legge, lascia ragionevolmente prevedere ch'esso potrà divenire legge dello Stato in tempi relativamente lunghi. Ciò appare in palese contrasto con le attese del personale della scuola e con le sue più urgenti e non rinviabili necessità di riconoscimento di alcuni diritti nell'ambito del trattamento economico e dell'entrata in ruolo dei docenti incaricati.

In particolare, per quanto attiene al trattamento economico, pur considerando che la ristrutturazione delle carriere e l'estensione dell'assegno perequativo al personale della scuola sono aspetti complementari e interdipendenti di uno stesso problema, riteniamo ch'essi possano essere ricondotti a motivazioni diverse e che l'erogazione immediata dell'assegno perequativo non pregiudichi in alcun modo la successiva, rapida soluzione del problema della ristrutturazione delle carriere nel contesto più complesso della normativa sullo stato giuridico e sulla formazione degli organi di governo della scuola.

Per altro, a nostro avviso, l'estensione dell'assegno perequativo al personale della scuola corrisponde ad un preciso diritto di chi opera nella scuola statale.

Per questi motivi, riteniamo di dovere proporre il presente provvedimento al vostro esame urgente.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola di ogni ordine e grado, esclusa l'università, è esteso l'assegno perequativo nella misura e con la decorrenza previste per i dipendenti statali.

All'articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 483, sono soppresse le parole: « sino all'approvazione del nuovo stato giuridico del personale della scuola di ogni ordine e grado ».

ART. 2.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, che hanno già conseguito il titolo di abilitazione corrispondente all'insegnamento per il quale sono incaricati o lo conseguiranno nella sessione dei corsi abilitanti speciali, sono nominati di ruolo, con decorrenza 1° ottobre 1973.

Essi mantengono la cattedra o il posto che attualmente ricoprono.

Per quegli insegnanti, che, trovandosi nelle condizioni previste dai precedenti comma risultano inclusi in graduatorie ad esaurimento compilate in applicazione di precedenti provvedimenti legislativi, la decorrenza della nomina in ruolo è quella prevista dalla graduatoria ad esaurimento in cui sono inclusi.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, fisserà le modalità ed i tempi per l'assegnazione definitiva della cattedra o posto e della sede.

ART. 3.

Al maggiore onere per l'anno finanziario 1973 si fa fronte con corrispondente riduzione dei capitoli 3521 e 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.